



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**n. RGTF 14/2024**

Il Tribunale Federale

all'udienza del 26 novembre 2024, nelle persone dei signori

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente

Dott. Stefano FANTINI, Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO, Componente, relatore ed estensore

ha reso la presente

## **DECISIONE**

nel procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento trasmesso il 30 ottobre 2024 dalla Procura Federale, formulato a carico di tesserati della sezione TSN di Monza:

**PALLADINO Roberto** e **BERNARDINELLO Stefano**, tesserati con ruoli rispettivamente di responsabile delle designazioni degli istruttori e d'istruttore presso la Sezione TSN di Monza, ciascuno responsabile in ragione del ruolo rivestito di violazione dell'art. 2 [*Principio di lealtà*] e dell'art. 5 [*Principio di non violenza*], comma 2, del *Codice di comportamento sportivo* [del CONI], dell'art. 3 [*Doveri*], comma 2, e dell'art. 5 [*Infrazioni*], comma 1, lett. a) del *Regolamento di Giustizia Sportiva* dell'UITs, con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'art. 10 [*circostanze aggravanti*], comma 1, lett. b) e d), del *Regolamento di Giustizia Sportiva* [dell'UITs], per avere:

- **BERNARDINELLO Stefano**, colpito violentemente in volto PALLADINO Roberto in data 5 marzo 2023, provocandoli "trauma facciale", con prognosi di cinque giorni. Condotta aggravata dal concorso delle circostanze di avere commesso l'infrazione provocando lesioni personali (art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento giustizia UITs) e di avere agito per motivi abietti (art. 10, comma 1, lett. d), del Regolamento di Giustizia UITs);

- **PALLADINO Roberto** colpito violentemente in volto il Sig. Stefano Bernardinello in data 5 marzo 2023, provocandogli contusione al volto e "edema di Berlin post traumatico", con prognosi di sette giorni. Condotta aggravata dal concorso delle circostanze di avere commesso l'infrazione provocando lesioni personali (art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia UITs), e di avere agito per motivi abietti (art. 10, comma 1, lett. d), Regolamento di Giustizia UITs):

La Procura Federale ha previamente svolto le indagini istruttorie, riassunte nell'atto di deferimento, a seguito del quale il 13 novembre 2024 è stata fissata l'udienza del 26 novembre 2024. Qui, presenti tutte le parti e all'esito della discussione, il Tribunale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, dava lettura del dispositivo, qui sotto riportato, della presente decisione, riservandosi giorni trenta per il deposito della motivazione.



## FATTO

Questo procedimento disciplinare origina da una segnalazione con relativa documentazione allegata a firma del Presidente della sezione TSN di Monza, all'epoca dei fatti, CIMINAGO Pierluigi, in data 28 marzo 2023, a seguito della decisione, datata 27 marzo 2023 del Collegio dei Probiviri di inviare gli atti già acquisiti alla Procura Federale, per incompetenza dei Probiviri stessi, inerente un procedimento avviato da PALLADINO Roberto per una colluttazione avvenuta con BERNARDINELLO Stefano all'interno del Poligono della Sezione: su diverbio scaturito dalla mancata programmazione, a opera del PALLADINO, dell'assegnazione di turni domenicali al BERNARDINELLO.

Il deferito BERNARDINELLO Stefano si costituiva davanti questo Tribunale Federale con memoria difensiva depositata in data 19 novembre 2024 per il tramite dell'Avv. Gabriele Tossani. La memoria riportava quanto già dichiarato dal BERNARDINELLO nell'audizione del 29 luglio 2024 ed assumeva che *«[...] il sig. Palladino ha colpito dapprima con una testata all'occhio sinistro e poi con calci agli stinchi il sig. Bernardinello che solo a questo punto ha reagito a propria difesa colpendo a sua volta il sig. Palladino [...]»*.

Il deferito PALLADINO Roberto si costituiva davanti a questo Tribunale Federale con memoria difensiva depositata in data 20 novembre 2024 per il tramite dell'Avv. Cristiana Di Rocco. La memoria riportava quanto già dichiarato dal PALLADINO nell'audizione dell'11 settembre 2024 ed assumeva che *«[...]il sig. Bernardinello che mi ha messo contro il muro, mi ha bloccato con il braccio destro e mi ha sferrato tre pugni con la mano sinistra e una testata[...]»*.

I sig.ri CIMINAGO Pierluigi, BOVINO Michele, ZANINELLI Pietro, in qualità di testi, nel corso delle audizioni a opera della Procura Federale confermavano la colluttazione avvenuta tra i sig.ri BERNARDINELLO Stefano e PALLADINO Roberto.

Con il deferimento 30 ottobre 2024, la Procura Federale ha chiesto la condanna:

- di BERNARDINELLO Stefano alla sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale, per mesi sei, aumentata di mesi quattro in considerazione del concorso delle circostanze aggravanti, per complessivi dieci mesi;
- di PALLADINO Roberto alla sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale, per sei mesi, aumentata di mesi quattro in considerazione del concorso delle circostanze aggravanti, per complessivi dieci mesi.

All'udienza di questo Tribunale Federale del 26 novembre 2024 erano presenti, da remoto, per la Procura Federale UITS il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, l'Avv. Cristiana di Rocco per PALLADINO Roberto, l'Avv. Gabriele Tossani per BERNARDINELLO Stefano.

Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi chiedeva l'accoglimento delle richieste riportate nell'atto di deferimento.

L'Avv. Cristiana di Rocco si riportava quanto già dedotto nella memoria deposita con la richiesta di proscioglimento del sig. PALLADINO Roberto.

L'Avv. Gabriele Tossani si riportava quanto già dedotto nella memoria difensiva, contestava quanto dedotto dall'Avv. Cristiana di Rocco, rilevava l'eccessività della richiesta della pena formulata dalla Procura Federale.

All'esito, come detto il Tribunale Federale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo di questa decisione, qui poi riportato



## DIRITTO

I fatti di cui alle incolpazioni risultano a questo Tribunale Federali accertati come sussistenti, in forza dei seguenti elementi probatori:

a) l'affermazione fatta da ciascuna delle due parti, della colluttazione stessa. Si veda in particolare quanto emerge dalle audizioni alla Procura Federale rese da ri PALLADINO Roberto, in data 23 settembre 2024 («[...] il sig. BERNARDINELLO mi ha messo contro il muro .mi ha bloccato con il braccio destro e mi ha sferrato tre pugni con la mano sinistra e una testata[...]»); e da BERNARDINELLO Stefano, in data 29 luglio 2024 («[...] mi ha dato una testata all'occhio (destro)[...]mi ha tirato dei calci agli stinchi [...]»).

b) le testimonianze, rese alla Procura Federale il 2 settembre 2024 da CIMINAGO Pierluigi («[...]mi hanno riferito che c'era stata una colluttazione con contatto fisico tra Palladino e Bernardinello [...]»), e da BOVINO Roberto («[...] Dichiaro di aver visto il Roberto Palladino che presentava un gonfiore sull'arca sopracciliare dell'occhio sinistro [...]»); ZANINELLI Pietro: «[...]ho visto il solo Palladino con un occhio nero e gonfio [...]»).

Ciò sufficientemente ed adeguatamente accertato in punto di fatto (senza che vi sia necessità di ulteriori accertamenti), va qui in diritto sportivo considerato che gli addebiti ai nominati incolpati, di cui ai capi di incolpazione, consistono in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento di Giustizia Sportiva UITS evocati nelle incolpazioni.

Rileva qui, in particolare, la motivazione incongrua della colluttazione, inerente a dire degli interessati l'organizzazione dell'attività del Poligono che li riguardava direttamente, e il luogo stesso del fatto: entrambi indicatori manifesti, concreti ed evidenti del contrasto con le basilari norme di condotta, evocate dall'incolpazione, di cui all'art. 2 [*Principio di lealtà*] e all'art. 5 [*Principio di non violenza*], comma 2, del *Codice di comportamento sportivo* [del CONI], nonché all'art. 3 [*Doveri*], comma 2, e all'art. 5 [*Infrazioni*], comma 1, lett. a) del *Regolamento di Giustizia Sportiva* dell'UITS. Fatti per i quali inoltre appaiono dimostrate le contestate circostanze aggravanti di cui all'art. 10 [*circostanze aggravanti*], comma 1, lett. b) e d), del *Regolamento di Giustizia Sportiva* [dell'UITS]: non solo per la patente violazione dei doveri inerenti i rispettivi ruoli di tesserati nella Sezione TSN di Monza, ma comunque per essersi causati reciproche lesioni e per aver agito per motivi abietti, esprimendo tale riprovevole loro condotta una violenza fisica comunque priva di qualsiasi proporzionalità che le asserite motivazioni: e anzi manifestando noncuranza del fondamentale dovere di contenimento e controllo della propria forza fisica che deve, per dovere elementare inerente la pratica dello sport, caratterizzare lo sportivo nei luoghi sportivi.

Stima dunque il Collegio che vada ritenuta la ricorrenza, per ciascuno degli incolpati, degli addebiti rispettivamente ascritti; nonché delle circostanze oggettivamente rilevabili.

A questi riguardi, va ancora posto in evidenza, con gli addebiti mossi a BERNARDINELLO Stefano e a PALLADINO Roberto che, circa l'art.2, in combinato con l'art. 5 del *Codice di comportamento sportivo* del CONI, «[...] i principi ivi esposti (lunghi dall'esaurirsi nel formale rispetto delle regole di gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatta obbligo a tutti i soggetti e agli organismi sottoposti all'osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità. Correttezza e rettitudine morale, in



*ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall'adottare comportamenti scorretti e/o violenti [...]» (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., dec n.10/2024). Inoltre, va ricordato che «[...] non diversamente da quanto accade per l'ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l'ordinamento – nel caso dell'ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l'attività sportiva.[...] La lealtà sportiva si sostanzia così, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall'altro, in un criterio di valutazione della legittimità del comportamento. E non a caso la giurisprudenza statale ha espressamente affermato che la responsabilità nello sport si configura allorquando vengono superati i limiti della lealtà [...]».*

Così stando le cose accertate, questo Giudice sportivo non può che, come già detto, rilevare negli accertati fatti il contestato carattere di illecito disciplinare, quale indicato nei capi di incolpazione.

Per conseguenza questo Tribunale Federale stima corrispondente al regolamento di giustizia irrogare loro le sanzioni disciplinari come proporzionalmente e congruamente identificate, anche in ragione delle riconosciute circostanze aggravanti, nel seguente dispositivo.

#### **P.Q.M.**

*Il Tribunale Federale ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare degli incolpati ed irroga loro le seguenti sanzioni:*

- *a **BERNARDINELLO Stefano**: la sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale, per mesi sei, aumentata di mesi due in considerazione del concorso delle circostanze aggravanti, e così per complessivi mesi otto.*
- *a **PALLADINO Roberto**: la sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale, per mesi sei aumentata di mesi due in considerazione del concorso delle circostanze aggravanti, e così per complessivi mesi otto.*

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2024

Il Tribunale Federale dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione ai ricorrenti e alla Sezione TSN di Monza in persona del suo Presidente *pro tempore*, e ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS, con immediata esecuzione.

Roma, 26/28 novembre 2024

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente

Dott. Stefano FANTINI, componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO, componente, relatore ed estensore